

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI RISERVATI

(Art. 10 della L.R. 04.05.1990, N. 28)

Art. 1 Ambito di applicazione

Il Presente regolamento dispone le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 e degli art. 43 e 46 della L.R. 4 MAGGIO 1990 N. 28.

Art. 2 Condizioni per l'assegnazione

L'Assegnazione di alloggi riservati di edilizia residenziale pubblica può avvenire a favore dei nuclei familiari che oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. N. 28/90, si trovino in una o più delle seguenti condizioni oggettive:

1. Sistemazione abitativa per motivi di pubblica utilità posti in essere dall'Amministrazione Pubblica;
2. Sistemazione abitativa per la realizzazione di programma di risanamento edilizio pubblico e/o convenzionato da privati con l'Amministrazione Pubblica;
3. Sistemazione abitativa per far fronte a situazioni di fabbisogno di particolare e documentata rilevanza sociale con particolare riferimento a fenomeni di immigrazione extracomunitaria;
Sono da intendersi di rilevanza sociale le seguenti situazioni:
 - a) quelle così definite dai competenti Servizi Sociali territoriali, non esclusivamente comunali;
 - b) quelle così definite sulla base dei riscontri effettuati in istruttoria da parte dell'Ufficio procedente con riferimento al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla situazione alloggiativa (canone e condizioni manutentive), alle condizioni medico-sanitarie;
1. Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale comprese quelle derivanti da sentenza di sfratto resa esecutiva dal previsto o avvenuto intervento della forza pubblica, non contemplate dall'art. 46 della Legge Regionale 28/90;
2. Sistemazione abitativa a seguito di interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
3. Sistemazione abitativa di dipendente di ente pubblico o privato che debba abbandonare l'alloggio a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi;
4. Trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 43 della L.R. n. 28/90;

La riserva dei punti 1, 2, 3 è del 20% della quantità di alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini, situata nel proprio ambito comunale; tale riserva viene aumentata di un ulteriore 5% per i casi di cui ai punti 4 e 5.

I beneficiari degli alloggi devono possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 della L.R. N. 28/90 anche se non hanno partecipato al bando di concorso.

Qualora il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica deve invece possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 22, primo comma, lett. F) della LL.RR. nrr. 91-92/1983.

Art. 3 Priorità nell'assegnazione.

Per l'assegnazione degli alloggi riservati si deve tener conto delle condizioni sociali, sanitarie ed economiche delle famiglie interessate secondo le proprietà che risultano dai punteggi previsti nell'allegato A) al presente regolamento;

Art. 4 **Elenco delle famiglie**

La Giunta Comunale provvederà, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a redigere un elenco delle famiglie riservatarie di alloggi di edilizia residenziale.

La Giunta Comunale provvederà inoltre all'aggiornamento di detto elenco con cadenza, di norma, almeno semestrale.

La Giunta prima di provvedere, deve sentire la commissione di cui all'art. 10 comma 8 della L.R. N. 28/90.

Art. 5 **Regolarizzazione dei rapporti locativi (art. 43 L.R. 28/1990)**

Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della L.R. N. 28/1990 occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica può essere disposta l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 28/1990.

L'assegnazione di cui al precedente comma è subordinata:

- a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno i sei mesi anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 28/1990;
- b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 come sostituito dall'art. 2 della L.R. N. 28/1990;
- c) all'impegno da parte dell'occupante del pagamento, anche rateale di tutti i canoni e spese dovuti;
- d) al sussistere di situazioni di tensione abitativa di particolare e documentata rilevanza sociale.

Art. 6 **Norma transitoria.**

In via transitoria, per due anni, dalla data di entrata in vigore della Legge 4 maggio 1990 n. 28 (24 maggio 1992) è riservata una quota di alloggi, pari al 25% di quella da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini, a favore dei nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto e per i quali la data di rilascio dell'alloggio sia anteriore a quella di soddisfacimento della domanda qualora collocati nella graduatoria di cui all'art. 8 L.R. 05.12.1983 N. 91, come modificato dall'art. 8 della L.R. 28/90.

Art. 7 **Art. 10 – comma 6 – L.R. 28/90**

Per i soggetti di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 10 della L.R. n. 28/90, il possesso dei requisiti per l'accesso non è richiesto ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare, o si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell'alloggio all'interessato, o nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti, ovvero conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico, ovvero nel caso di sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche.

**Allegato A) Al Regolamento per l'assegnazione di alloggi riservati
Art. 10, 43, 46 L.R. 28/90)**

CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI
Per necessità di pubblica utilità	8
Per la realizzazione di programma di risanamento edilizio	5
Per gli interventi previsti dall'art. 31 Legge 457/78 che comportino il trasferimento degli assegnatari	5
Per i dipendenti di ente pubblico o privato che debba abbandonare l'alloggio a seguito di collocamento a riposto, trasferimento, soppressione del servizio o dimissioni per gravi motivi.	3
Per occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 novembre 1989 (art. 43)	1
Per le sistemazioni abitative di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 28/90	2
Per sentenze di sfratto: dopo 6 mesi	3
entro 6 mesi	4
Nuclei familiari che trovansi in particolare e documentata situazione di rilevanza sociale a) quelle così definite dai competenti Servizi Sociali territoriali, non esclusivamente comunali; b) Quelle così definite sulla base dei riscontri effettuati in istruttoria da parte dell'Ufficio procedente con riferimento al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla situazione alloggiativa (canone e condizioni manutentive), alle condizioni medico-sanitarie.	5
Nuclei familiari in situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale comprese quelle derivanti da sentenza di sfratto resa esecutiva dal previsto o avvenuto intervento della forza pubblica, non contemplate dall'art. 46 della Legge Regionale 28/90	4

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI
Per alloggio scadente	2
Per alloggio antigienico	2
Per alloggio mediocre	1
Per alloggio fortemente sovraffollato	3
Per alloggio sovraffollato	2

Per determinare la scadenza, la mediocrità, il forte sovraffollamento ed il sovraffollamento si fa riferimento ai criteri richiamati dalla Legge Regionale 28/90.

L'antigienicità deve essere riconosciuta dalla competente ASL;

Reddito familiare annuo calcolato ai sensi della L.R. N. 28/90:

Da L. 0 a L. 8.000.000 procapite	4
Da L. 8.000.001 a L. 10.000.000 procapite	3
Da L. 10.000.001 a L. 12.000.000 procapite	2
Nucleo con unico reddito e presenza di n. 1 minore	1
Nucleo con unico reddito e presenza di n. 2/3 minori	2
Nucleo con unico reddito e presenza di più di 3 minori	3
Nucleo familiare con presenza di uno o più portatori di handicap	4
Persone sole con figli o minori a carico	2

Famiglia con anziani ultrasessantacinquenni	2
---	---

I punteggi per “nuclei familiari con figli o minori a carico” e per “nuclei familiari con anziani ultrasessantacinquenni” non sono cumulabili tra loro”.

In caso di punteggio pari, decide la Giunta Comunale, sentita la Commissione.